Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 giugno 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.	In ITALIA Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510** Trimestrale L. **2510** - Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 565.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Visitazione della B. M. V., in frazione Vaccarizzo del comune di Montalto Uffugo (Cosenza).

N. 565. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cosenza in data 25 settembre 1952, integrato con tre postille del 1° luglio 1953, 11 marzo e 21 settembre 1955, relativo alla erezione della parrocchia della Visitazione della B. M. V., in frazione Vaccarizzo del comune di Montalto Uffugo (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 566.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Opera della preservazione della Fede », con sede in Ventimiglia (Imperia).

N. 566. Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione « Opera della preservazione della Fede », con sede in Ventimiglia (Imperia), eretta con bolla Vescovile 6 gennaio 1955, con il patrimonio costituito da porzione di fabbricato proveniente dalla donazione disposta dal rev. Didero Benigno, sufficiente all'Ente per il conseguimento delle sue finalità; della fondazione di religione anzidetta viene approvato lo statuto datato 6 gennaio 1955, composto di 18 articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 53. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1956, n. 567.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto « Beata Imelda Lambertini », con sede in Bologna.

N. 567 Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto « Beata Imelda Lambertini », con sede in Bologna, eretta con bolla di quel l'Arcivescovo in data 25 luglio 1955, con il patrimonio costituito da alcuni immobili provenienti dalla donazione disposta dalla Società immobiliare Labor, con sede in Bologna; della fondazione medesima viene approvato lo statuto datato 25 luglio 1955, composto di 10 articoli.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 568.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Carmelo, in Favara (Agrigento).

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Beata Maria Vergine del Carmelo, in Favara (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 56. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 569.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, nel comune di Sciacca (Agrigento).

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 24 ottobre 1955, integrato con dichiarazione 25 ottobre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola nel comune di Sciacca (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 570.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Immacolata. in Venezia Lido.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria Immacolata, in Venezia Lido.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1956
Atti del Governo, registro n. 98, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1956.

Revoca dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il giorno 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il signor Vittorio Cordano fu Luigi, fu nominato, a seguito di regolare concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che il sig. Cordano, nel gennaio 1956, non essendo in grado di far fronte ai suoi impegni nella liquidazione di Borsa di fine gennaio 1956, sollecitò il Comitato direttivo degli agenti di cambio di provvedere alla sistemazione della sua posizione;

Ritenuto che il predetto Comitato direttivo, previa autorizzazione della Deputazione di borsa, assunse la liquidazione coattiva dell'insolvenza, a termini dell'art. 17 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la dichiarazione in data 16 gennaio 1956, con la quale il sig. Vittorio Cordano rassegnò anche le dimissioni dalla carica;

Considerato che, pur essendo intervenuto un amichevole componimento per la sistemazione extra giudiziale dell'insolvenza, non possano accettarsi le dimissioni del sig. Cordano, ma debba, invece, procedersi alla revoca dalla carica, ai sensi degli articoli 9, n. 2 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Viste le lettere 23 marzo 1956 della Deputazione di borsa di Genova, 19 aprile 1956 del Comitato direttivo degli agenti di cambio, 23 gennaio e 25 aprile 1955, n. 2093 e n. 2143 dell'ispettore superiore del Tesoro, delegato alla Borsa di Genova;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Vittorio Cordano fu Luigi è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto dal 16 gennaio 1956.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1956
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 177

(2979)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 giugno 1956.

Determinazione della misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltare dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1955;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro

per i ciechi, rimane fissata, per il biennio 1° luglio 1956-30 giugno 1958, nella misura del 15 %, calcolata dopo la detrazione del quinto a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita, dalle pubbliche Amministrazioni interessate, o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo, e le relative lavorazioni dovranno essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1956

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1956
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 229. — TEMPESTA

(3004)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Vernazza, appartenente alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Levanto, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Vernazza, appartenente alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Levanto, in provincia di La Spezia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosta 1956 per il comune di Vernazza, appartenente alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Levanto, in provincia di La Spezia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 92. — BENNATI

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Pallanzeno, Piedimulera, Santa Maria Maggiore e Toceno, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Pallanzeno, Piedimulera, Santa Maria Maggiore e Toceno, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Pallanzeno, Piedimulera, Santa Maria Maggiore e Toceno, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 320. — BENNATI

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cascia, in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cascia, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Cascia, Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cascia, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 318. — BENNATI

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cerreto di Spoleto e Preci, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Norcia, in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cerreto di Spoleto e Preci, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Norcia, in provincia di Perugia;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Cerreto di Spoleto e Preci, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Norcia, in provincia di Perugia.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1956
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 316. — BENNATI

(2883)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1956.

Modificazione del regime daziario per i prodotti siderurgici importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visto il testo revisionato, in data 21 ottobre 1955, della suddetta Nomenclatura doganale comune;

Vista la decisione, in data 29 aprile 1953, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che fissa al 1° maggio 1953 l'istituzione del mercato comune dell'acciaio;

Visti i decreti Ministeriali 27 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1953; 29 luglio 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 2 agosto 1954; 11 settembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 settembre 1954; 16 aprile 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1955 e 16 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 agosto 1955;

Viste la decisione, in data 6 luglio 1953 e la lettera 17 novembre 1955, dell'Alta Autorità della predetta Comunità, che autorizza il Governo italiano ad applicare, dal 1° maggio 1956, la progressiva riduzione dei dazi doganali degli acciai importati dai Paesi membri della Comunità, nella misura non inferiore al 45 % del livello del Protocollo di Annecy, prevista dal paragrafo 30 della Convenzione sulle disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° maggio 1956 i dazi sui prodotti siderurgici qui di seguito elencati, importati dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle Autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applicano nella misura a fianco di ciascuna di essi indicata:

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse:	
	A. Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) e ghise ematite (da fusione o da affinazione)	5,50
	B. Ghisa specolare (spiegel)	5,50
	C. Ghise non nominate:	
	I. contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % fino a 1 % inclusi di vanadio	5,50
	II. altre	5,50
73.02	Ferro leghe:	
	A. Ferro manganese:	
	I. contenente in peso più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) . . .	6,60
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:	
	A. Masselli	6,60
	B. Lingotti:	
	I. non placcati	8,25
	II. placcati . .	8,25
	C. Masse	6,60
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sgrossati per fucinazione e per battitura al maglio (sbozzi di forgia):	
	A. Blumi e billette:	
	I. laminati:	
	a. non placcati	8,25
	b. placcati	8,25
	B. Bramme e bidoni:	
	I. laminati:	
	a. non placcati .	8,25
	b. placcati .	8,25
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio:	
	A. non placcati, di larghezza:	
	I. inferiore a m. 1,50	8,25
	II. di m. 1,50 o più . .	8,25
	B. placcati	Dazio dei non placcati secondo la specie
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio:	
	A. non placcati	12,10
	B. placcati	Dazio dei non placcati secondo la specie
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:	
	A. semplicemente laminate o estruse a caldo:	
	I. Vergella o bordione . . .	12,10
	II. Barre piene .	12,10
	III. Barre forate per la perforazione delle mine . .	12,10
	D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):	
	I. semplicemente placcate:	
	a. laminate o estruse a caldo	Dazio delle non placcate secondo la specie
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:	
	A. Profilati:	
	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	a. Profilati a U, a I o ad H, di altezza:	
	1. inferiore a mm. 80	12,10
	2. di 80 mm. o più	12,10

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	b. Profilati Zorès	12,10
	c. Altri profilati	12,10
	IV placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):	
	a. semplicemente placcati	
	1. laminati o estrusi a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
	B. Palancole	12,10
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:	
	A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati	12,10
	B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:	
	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli):	
	a. di spessore inferiore a mm. 0,50 e di larghezza superiore a mm. 457	12,10
	b. altri	12,10
	C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:	
	III. stagnati, di spessore:	
	a. di mm. 0,50 o più	Dazio dei greggi secondo la specie
	b. inferiore a mm. 0,50	Dazio dei greggi secondo la specie
	V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):	
	a. semplicemente placcati:	
	1. laminati a caldo	Dazio dei non placcati secondo la specie
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:	
	A. Lamiere dette « magnetiche »:	
	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	12,65
	II. altre	12,65
	B. altre lamiere:	
	I. semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore:	
	a. di mm. 3 o più	12,65
	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	12,65
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	12,65
	d. inferiore a mm. 0,50	12,65
	II. semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore:	
	a. di mm. 3 o più	12,65
	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	12,65
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	12,65
	d. inferiore a mm. 0,50	12,65
	III. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3	12,65
	c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2	12,65
	d. inferiore a mm. 0,50	12,65
	IV. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare	Dazio delle greggie secondo la specie
	V. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:	
	c. stagnate, dello spessore:	
	1. di mm. 0,50 o più	12,65
	2. inferiore a mm. 0,50	12,65
	d. zincate o piombate	Dazio delle greggie secondo la specie

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)	Dazio delle greggie secondo la specie
	VI. altrimenti foggiate o lavorate:	
	a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:	
	3. altre	Dazio delle lamiere tagliate di forma quadrata o rettangolare secondo la specie
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate ai numeri dal 73.06 al 73.14 inclusi:	
	A. Acciai fini al carbonio	
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri:	
	1. lingotti	8,25
	2. blumi, billette, bramme e bidoni	8,25
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:	
	a. sbozzi in rotoli per lamiere	8,25
	b. larghi piatti	12,65
	IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1. vergella o bordione	12,10
	2. barre piene	12,10
	3. barre forate per la perforazione delle mine	12,10
	4. profilati	12,10
	V. Nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati	12,10
	VI. Lamiere:	
	a. semplicemente laminate a caldo, non decapate	12,65
	b. semplicemente laminate a caldo e decapate	12,65
	c. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	2. inferiore a mm. 3	12,65
	B. Acciai legati:	
	I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:	
	b. altri:	
	1. lingotti:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	8,25
	2. blumi, billette, bramme e bidoni:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	8,25
	III. Sbozzi in rotoli per lamiere, larghi piatti:	
	a. sbozzi in rotoli per lamiere:	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa. automatici (da décolletage) e per molle	8,25
	b. larghi piatti:	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa. automatici (da décolletage) e per molle	12,65
	IV. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:	
	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo:	
	1. vergella o bordione:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,10
	2. barre piene:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,10

Numero della Nomenclatura C. E. C. A.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio provenienza C. E. C. A. %
	3. barre forate per la perforazione delle mine:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,10
	4. profilati:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,10
	V. Nastri:	
	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati:	
	1. di acciai da costruzione:	
	aa. automatici (da décolletage) e per molle	12,10
	VI. Lamiere:	
	a. Lamiere dette « magnetiche »:	
	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt	12,65
	2. altre	12,65
	b. altre lamiere:	
	1. semplicemente laminate a caldo, non decapate:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,65
	2. semplicemente laminate a caldo e decapate:	
	aa. di acciai da costruzione:	
	11. automatici (da décolletage) e per molle	12,65
	3. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:	
	bb. inferiore a mm. 3:	
	11. di acciai da costruzione:	
	111. automatici (da décolletage) e per molle	12,65
73.16	Elementi di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliere, traverse, stecche, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e sbarre di scartamento, per la posa o per il fissaggio delle rotaie:	
	A. Rotaie (diritte o curvate, anche forate):	
	II. altre:	
	a. nuove, del peso per metro lineare:	
	1. di 18 Kg. o più	11
	2. inferiore a Kg. 18	11
	b. usate	11
	B. Contro-rotaie	11
	D. Traverse	11
	E. Stecche e piastre d'appoggio:	
	I. laminate	11

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1956

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1956
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 292. — RIZZA

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1956.

Autorizzazione ai Magazzini generali della provincia di Rovigo ad istituire due succursali, in Porto Tolle Centro e Porto Tolle Ca' Venier.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 17 agosto 1937, 17 giugno 1948, 7 giugno 1951 e 16 gennaio 1952, che autorizzano la Società industriale Padana all'esercizio di Magazzini generali in Porto Tolle, Ponte di Brenta e Ca' Venier di Porto Tolle, per l'immagazzinamento di merci varie, alcool e zucchero;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1949 e 19 maggio 1952, che autorizzano la Società a responsabilità limitata « Magazzini generali della provincia di Rovigo » a istituire in Rovigo un Magazzino generale pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Viste le istanze in data 1° marzo 1956, inoltrate dalle due Società su citate, che, allo scopo di un maggior potenziamento dei Magazzini generali esistenti in provincia di Rovigo, chiedono, la prima, di rinunciare all'esercizio dei Magazzini generali da essa gestiti in Porto Tolle, Ponte di Brenta e Ca' Venier, e la seconda di poter esercire i Magazzini generali di Porto Tolle e Ca' Venier, precedentemente gestiti dalla Società industriale Padana;

Visto il favorevole parere espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo con la delibera di Giunta n. 40/11/4 del 10 marzo 1956;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la continuità dei depositi attualmente in giacenza a Porto Tolle e Ca' Venier;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati i decreti Ministeriali citati nelle premesse del presente decreto, relativi alla concessione alla Società industriale Padana a gestire Magazzini generali in Porto Tolle Centro, Ponte di Brenta e Ca' Venier di Porto Tolle.

Art. 2.

La Società a responsabilità limitata Magazzini generali della provincia di Rovigo, già con sede in Rovigo ed ora in Adria, è autorizzata a esercire, nei locali di Porto Tolle Centro e Porto Tolle Ca' Venier, già gestiti in regime di Magazzini generali della Società industriale Padana, propri Magazzini generali, pel deposito di zucchero nazionale e nazionalizzato e di alcole nazionale e nazionalizzato.

L'Amministrazione dei due Magazzini generali, di cui al comma precedente, sarà tenuta in Adria, presso la sede della Società « Magazzini generali della provincia di Rovigo ».

Art. 3.

Sono revocati i decreti Ministeriali 11 febbraio 1956, che fissano in due milioni di lire e un milione e duecentocinquantamila lire, rispettivamente, le cauzioni dovute dalla « Industriale Padana » e dalla « Magazzini generali della provincia di Rovigo » a termini del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510.

Art. 4.

La cauzione dovuta dalla Società « Magazzini generali della provincia di Rovigo » a seguito dell'esercizio dei Magazzini generali di Porto Tolle Centro e Porto Tolle Ca' Venier, autorizzate col presente decreto, è fissata in due milioni di lire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 12 giugno 1956

Il Ministro: CORTESE

(2949)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1956.

Approvazione dei modelli da usarsi per le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, recante la nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

Visto il regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, con il quale sono state emanate le norme interpretative, integrative e complementari del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96;

Visti i decreti Ministeriali 25 giugno 1942 e 12 marzo 1943;

Visto l'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, recante norme integrative alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria;

Ritenuta la necessità di modificare i modelli attualmente in uso per le comunicazioni da farsi allo Schedario generale dei titoli azionari ai sensi degli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, tenendo conto anche delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i modelli allegati, da usarsi per le comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari previste dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

I modelli indicati nel comma precedente sostituiscono i modelli S.G.T. 3 e S.G.T. 4, attualmente in uso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Al MINISTERO delle FINANZE

Schedario Generale Titoli Azionari

Via Nomentana, 134 - ROMA

MOD. 6 - S.G.T.

Data operazione	....
N. Progressivo Registro Giornale o Libro Bollato	....

Ente Operante	*Cognome e nome:* .... *Domicilio:* .... *Professione:*	
COMPRATORE Attuale intestatario Riportatore o Riportato *(A)*	*Cognome, nome, paternità:* .... *Domicilio:* .... *Nazionalità:*	*D. T.* .... *Matr.* .... *Naz.* ....
Venditore Precedente intestatario Riportato o Riportatore (A)	*Cognome, nome, paternità:* .... *Domicilio:* .... *Nazionalità:*	

CARICO

Soc. Emittente		N. ord.	Denominazione e Sede Società Emittente		Specie Azioni	Quota Usufr.	N. Azioni	Prezzo		Scadenza contratto	N. Progressivo Schedario
D.T.	Matricola		(B)	Occupare una sola riga per ciascuna Società	(C)	(D)		Complessivo	Riporto o premio (E)		
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									

SPECIE OPERAZIONI: (sbarrare il numero relativo al tipo di operazione cui la comunicazione si riferisce)

1	Compravendita a contanti e a giorni	2	Compravendita a termine ferma	3	Compravendita a termine a premio	4	Accensione riporto	5	Estinzione riporto	6	Donazione	7	Successione	

USUFRUTTUARIO: ....

D. T. .... *Matr.* .... *Naz.* ....

NOTE: *A)* Nel caso di estinzione di riporto.

B) Contrassegnare nell'apposita colonna con il segno × le Società non quotate.

C) Codice Specie Azioni: 1 = Ordinarie 2 = privilegiate - 3 = postergate - 4 = godimento - 5 = garantite - 6 = a voto limitato 7 = connesse di prestazioni accessorie - 8 = circolanti all'estero.

D) Se l'azione è gravata da vincolo di usufrutto, indicare la quota relativa ed, in calce, le generalità complete, il domicilio e la nazionalità dell'usufruttuario.

E) Per i riporti indicare nella colonna «Complessivo» il prezzo di acquisto (o vendita) e nella colonna «Riporto o premio» la maggiorazione o la diminuzione convenuta sul prezzo stesso. Per le operazioni a termine a premio, che si concludono con l'abbandono del premio, deve indicarsi nella colonna «Riporto o premio» soltanto l'ammontare complessivo del premio pagato. Se l'operazione si conclude con il ritiro dei titoli, deve indicarsi soltanto il prezzo complessivo comprendente anche il premio.

N. B. — ***Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo Schedario.***

Data ....

Firma ....

Vedi retro avvertenze per la compilazione.

Timbro

mm. 350

mm. 250

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

1° - Per ogni operazione in contropartita (compravendita per contanti, riporto, trasferimenti tramite Società emittente, ecc.) dovranno compilarsi e trasmettersi allo Schedario, sia il mod. 6 (bianco) per le registrazioni di carico, che il mod. 7 (celeste) per quelle di scarico riportando, su entrambi i modelli e negli appositi spazi, le generalità del girante o precedente intestatario e del giratario o nuovo *intestatario* nonchè gli altri elementi propri dell'operazione. La compilazione dei due moduli potrà essere agevolata con l'impiego di un mezzo di ricalco.

2° - Per le operazioni non in contropartita (contratti a termine) dovrà compilarsi e trasmettersi allo Schedario il solo mod. 6 (bianco) o il solo mod. 7 (celeste) a seconda che trattasi di operazioni relative ad acquisti (carico) o a vendite (scarico) riportando, nell'apposito spazio, le generalità del solo compratore o venditore.

3° - Per operazioni concluse direttamente tra agenti di cambio o tra aziende ed istituti di credito ovvero tra gli uni e gli altri, ogni parte contraente è tenuta a compilare e trasmettere allo Schedario il mod. 6 (*bianco*) *o* il mod. 7 (celeste), a seconda dei casi.

4° - Per le operazioni di riporto che comprendono titoli azionari di società emittenti diverse, potrà essere indicato il complessivo prezzo.

5° - Per le partite di titoli che regolano il saldo di diverse operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel mese al quale la liquidazione si riferisce, l'indicazione del prezzo sarà omessa e le singole *operazioni debbono* essere comunicate allo Schedario con i relativi prezzi. In tal caso, nella colonna del prezzo dovrà essere stampigliata la parola *Saldo*.

Al MINISTERO delle FINANZE
Schedario Generale Titoli Azionari
Via Nomentana, 134 ROMA

MOD. 7 S. G. T.

Data operazione	....
N. Progressivo Registro Giornale o Libro Bollato	....

Ente Operante — *Cognome e nome:* .... *Domicilio:* .... *Professione:* ....

Compratore / Attuale intestatario / Riportatore o Riportato (A) — *Cognome, nome, paternità:* .... *Domicilio:* .... *Nazionalità:* ....

VENDITORE / Precedente intestatario / Riportato o Riportatore (A) — *Cognome, nome, paternità:* .... *Domicilio:* .... *Nazionalità:* ....

D. T. .... *Matr.* .... *Naz.* ....

Soc. Emittente		N. ord.	Denominazione e Sede Società Emittente		Specie Azioni	Quota Usufr.	N. Azioni	Prezzo		Scadenza contratto	N. Progressivo Schedario
D.T.	Matricola		(B)	Occupare una sola riga per ciascuna Società	(C)	(D)		Complessivo	Riporto o premio (E)		
		1									
		2									
		3									
		4									
		5									
		6									
		7									
		8									

SPECIE OPERAZIONI: (sbarrare il numero relativo al tipo di operazione cui la comunicazione si riferisce)

1	Compravendita a contanti e a giorni	2	Compravendita a termine ferma	3	Compravendita a termine a premio	4	Accensione riporto	5	Estinzione riporto	6	Donazione	7	Successione	

D. T. .... *Matr.* .... *Naz.* ....

USUFRUTTUARIO: ....

NOTE: *A*) Nel caso di estinzione di riporto.
B) Contrassegnare nell'apposita colonna con il segno × le Società non quotate.
C) Codice Specie Azioni: 1 = Ordinarie - 2 = privilegiate - 3 = postergate - 4 = godimento - 5 = garantite - 6 = a voto limitato - 7 = connesse di prestazioni accessorie - 8 = circolanti all'estero.
D) Se l'azione è gravata da vincolo di usufrutto, indicare la quota relativa ed, in calce, le generalità complete, il domicilio e la nazionalità dell'usufruttuario.
E) Per i riporti indicare nella colonna «Complessivo» il prezzo di acquisto (o vendita) e nella colonna «Riporto o premio» la maggiorazione o la diminuzione convenuta sul prezzo stesso. Per le operazioni a termine a premio, che si concludono con l'abbandono del premio, deve indicarsi nella colonna «Riporto o premio» soltanto l'ammontare complessivo del premio pagato. Se l'operazione si conclude con il ritiro dei titoli, deve indicarsi soltanto il prezzo complessivo comprendente anche il premio.

N. B. — *Gli spazi interlineati in grassetto sono riservati allo Schedario.*

Data ....

Firma ....

Vedi retro avvertenze per la compilazione.

Timbro

SCARICO

mm. 250

mm. 350

(colore celeste)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

1° – Per ogni operazione in contropartita (compravendita per contanti, riporto, *trasferimenti tramite Società emittente*, ecc.) dovranno compilarsi e trasmettersi allo Schedario, sia il mod. 6 (bianco) per le registrazioni di carico, che il mod. 7 (celeste) per quelle di scarico riportando, su entrambi i modelli e negli appositi spazi, le generalità del girante o precedente intestatario e del giratario o nuovo intestatario nonchè gli altri elementi propri dell'operazione. La compilazione dei due moduli potrà essere agevolata con l'impiego di un mezzo di ricalco.

2° – Per le operazioni non in contropartita (contratti a termine) dovrà compilarsi e trasmettersi allo Schedario il solo mod. 6 (bianco) o il solo mod. 7 (celeste) a seconda che trattasi di operazioni relative ad acquisti (carico) o a vendite (scarico) riportando, nell'apposito spazio, le generalità del solo compratore o venditore.

3° – Per operazioni concluse direttamente tra agenti di cambio o tra aziende ed istituti di credito ovvero tra gli uni e gli altri, ogni parte contraente è tenuta a compilare e trasmettere allo Schedario il mod. 6 (bianco) o il mod. 7 (celeste), a seconda dei casi.

4° – Per le operazioni di riporto che comprendono titoli azionari di società emittenti diverse, potrà essere indicato il complessivo prezzo.

5° – Per le partite di titoli che regolano il saldo di diverse operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel mese al quale la liquidazione si riferisce, l'indicazione del prezzo sarà omessa e le singole operazioni debbono essere comunicate allo Schedario con i relativi prezzi. In tal caso, nella colonna del prezzo dovrà essere stampigliata la parola *Saldo*.

(3005)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° giugno 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma) di Avellino.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Avellino emanato in data 3 marzo 1944 successivamente convalidato dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Sensale Alfonso;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 6 aprile 1951 per l'approvazione all'Alto Commissario per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Avellino, successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti fiscali e ripresentato alla data del 12 marzo 1956;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Avellino n. 8 del 27 luglio 1951 con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali richieste e opposizioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che le opposizioni e le richieste dei terzi, pervenute entro i termini indicati, sono state composte e definite;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	981.752,35
Debitori	»	839.394,52
Immobilizzi	»	62.391 —
	L.	1.883.537,87
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	599.354,51
Totale . . .	L.	2.482.892,38

Passivo liquidato

Creditori . . .	L.	1.462.394,44
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	349.003,35
b) altri oneri	»	671.494,59
Totale . . .	L.	2.482.892,38

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Avellino è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Avellino deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Avellino saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 1° giugno 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2829)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 6 giugno 1956.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Lecce emanato in data 30 aprile 1944 successivamente convalidato dal decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del dott. Ugo Montedoro;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli enti ed uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto in data 6 aprile 1951 ha rimesso all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Lecce successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti fiscali e ripresentato alla data del 27 marzo 1956;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce n. 18 del 21 settembre 1951 e con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che le opposizioni e le richieste dei terzi, pervenute entro i termini indicati, sono state composte e definite;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo realizzato

Banche	L.	600.537 —
Debitori	»	753.999,30
Immobilizzi	»	115.000 —
	L.	1.469.536,30
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale	»	733.050,08
Totale	L.	2.202.586,38

Passivo liquidato

Creditori	L.	927.724,55
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	394.335,10
b) altri oneri	»	880.526,73
Totale	L.	2.202.586,38

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Lecce è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Lecce deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Lecce saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 6 giugno 1956

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2830)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 17 maggio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raoul Spitalier, console di Francia a Palermo, con giurisdizione sulle provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Agrigento, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

(2954)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Operai pellettieri », con sede in Brescia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 giugno 1956, il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Operai pellettieri », con sede in Brescia è sciolto e l'avv. Perugino Sicilia è nominato commissario governativo.

(2900)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 giugno 1956, i poteri conferiti al dott. Michele Cardinale, commissario della Società cooperativa agricola « La Valle Cannella », con sede in Cerignola, sono stati prorogati fino al 30 settembre 1956.

(2902)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno lungo il torrente Sambre, in comune di Fiesole (Firenze).

Con decreto interministeriale del 24 novembre 1955, numero 1467/2609, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di zone di terreno lungo il torrente Sambre, in comune di Fiesole (Firenze), località Compiobbi, per una superficie di mq. 720, segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 45, mappali numeri 13, 17, 21 e 23, ed indicate nella planimetria 26 novembre 1949, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Firenze, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2780)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Astico, in comune di Sandrigo (Vicenza).

Con decreto interministeriale del Ministro per il lavori pubblici di concerto con quello per le finanze del 13 dicembre 1955, n. 45/127, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un relitto d'alveo del torrente Astico, in comune di Sandrigo (Vicenza), della superficie di mq. 9080, indicato nel catasto dello stesso Comune alla sezione U, foglio n. 4, mappale n. 100, ed indicato nell'estratto catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza 15 febbraio 1954, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante dello stesso decreto.

(2774)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione provinciale dell'E.N.P.A. di Firenze ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto Ministeriale n. 10.13170/10089.G.30(1), in data 7 giugno 1956, la Sezione provinciale di Firenze dell'E.N.P.A. è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L 1.500 al mq., un appezzamento di terreno di mq. 1200 circa, indicato al catasto nuovo foglio 32 a particella n. 141, sito alla periferia di detta città, in località detta « il Barco », da destinare allo erigendo ricovero per animali abbandonati.

(2999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in comune di Lozzo Atestino (Padova).

Con decreto 29 maggio 1956, n. 3110 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica di Lozzo Atestino riportata sul catasto di Lozzo Atestino (Padova) al foglio IX, distinta con il mappale n. 111 di ha. 0.18.61.

(2897)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio di irrigazione del torrente Tuccio, con sede nel comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 23414 in data 20 giugno 1956, al Consorzio di irrigazione del torrente Tuccio, con sede nel comune di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(2980)

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio irriguo del torrente Prumo, con sede in Reggio Calabria, ed approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 25316 in data 20 giugno 1956, al Consorzio irriguo del torrente Prumo, con sede in Reggio Calabria, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(2981)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 143

Corso dei cambi del 25 giugno 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	—	624,86	624,87	624,80	624,84	624,82	624,87	624,87	624,85
$ Can.	635,15	—	635 —	635,25	635,05	635,05	635,25	635,125	635,125	635,25
Fr. Sv. lib.	145,807	—	145,80	145,81	145,75	145,80	145,795	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	90,45	—	90,45	90,45	90,44	90,48	90,46	90,43	90,43	90,45
Kr. N.	87,50	—	87,52	87,50	87,53	87,51	87,51	87,50	87,50	87,50
Kr. Sv.	120,97	—	120,98	120,93	120,89	120,47	120,93	120,97	120,97	120,95
Fol.	164,38	—	164,40	164,37	164,42	164,41	164,38	164,37	164,37	164,40
Fr. B.	12,582	—	12,58375	12,58375	12,585	12,58	12,585	12,582	12,58	12,585
Fr. Fr.	178,48	—	178,47	178,47	178,45	178,48	178,48	178,47	178,47	178,48
Fr. Sv. acc.	143,46	—	143,45	143,45	143,44	143,46	143,475	143,45	143,45	143,45
Lst.	1750,25	—	1750,25	1750,125	1750 —	1750,87	1750 —	1750,125	1750,125	1750,50
Dm. occ.	149,83	—	149,84	149,82	149,82	149,84	149,82	149,83	149,83	149,82

Media dei titoli del 25 giugno 1956

Rendita 3,50 % 1906	65,05
Id. 3,50 % 1902	58,80
Id. 5 % 1935	89,35
Redimibile 3,50 % 1934	79,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,25
Id. 5 % 1936	94,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 giugno 1956

1 dollaro USA	624,345
1 dollaro Can.	635,25
1 Fr. Sv. lib.	145,802
1 Kr. Dan.	90,455
1 Kr. Norv.	87,505
1 Kr. Sv.	120,93
1 Fol.	164,375
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,475
1 Fr. Sv. acc.	143,462
1 Lst.	1750,062
1 Marco ger.	149,82

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990; si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5%	128544	Starita Antonietta di Luigi, moglie di Martinelli Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata per dote	7.120 —
Id.	147768 (nuda proprietà)	Aloi Rosa Maria fu Radames, minore sotto la patria potestà della madre Airaghi Bianca di Enrico vedova Aloi, dom. a Milano, con usufrutto a quest'ultima	280 —
P. R. 3,50% (1934)	446386 (nuda p oprietà)	Fiordelisi Maria fu Federico maritata Daretti, dom. a Roma, con usufrutto a Ranuzzi Elisa di Alberto vedova Fiordelisi, dom. a Roma	511 —
Id.	446385 (nuda proprietà)	Fiordelisi Elvira fu Federico maritata Palmieri, dom. in Roma, con usufrutto a Ranuzzi Elisa di Alberto vedova Fiordelisi, dom. a Roma	511 —
P. R. 5% (1936)	12311	Reale Arciconfraternita di Santa Maria delle Grazie e Sant'Andrea Apostolo detta dei Gattoli, in Napoli	280 —
Id.	6888	Come sopra	30 —
Cons. 3,50% (1960)	-850159	Come sopra	255,50
Id.	877801	Come sopra	14 —
B. T. N. 5% (1960)	1268	Come sopra	1.000 —
P. R. 3,50% (1934)	402011 (nuda proprietà)	Asilo infantile Pittaluga di Villanova d'Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Rosso Margherita di Battista, dom. a Villanova d'Asti	350 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 14 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(2884)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione del Banco G. Giannantoni, con sede in Bologna, nel Monte di Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, in data 3 maggio 1956, relativa alla incorporazione del Banco G. Giannantoni, ditta individuale del professore Giuseppe Giannantoni, ed alla sostituzione con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario del predetto Banco, in Bologna, via Montegrappa n. 28;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione del Banco G. Giannantoni, ditta individuale del prof. Giuseppe Giannantoni, con sede in Bologna, nel Monte di Bologna, alle condizioni indicate nella convenzione all'uopo intercorsa fra i due Enti in data 16 maggio 1956, registrata a Bologna il 18 maggio 1956, al n. 4964/2 mod. 2° vol. 155.

2. Il Monte di Bologna è autorizzato a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello del su menzionato Banco G. Giannantoni in Bologna, via Montegrappa n. 28.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(2997)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso ad un posto di assistente di 2ª classe in esperimento (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali (Stazione sperimentale per la seta in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, concernente l'elevazione dei limiti massimi di età per gli assistenti universitari di ruolo, straordinari, volontari o incaricati che partecipano a pubblici concorsi;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, che detta norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, relativa all'estensione di provvidenze a favore degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra ai cittadini rimasti invalidi od ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo 1955, col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di assistente di 2ª classe in esperimento (grado 10°, gruppo *A*), nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la seta in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in chimica pura o in chimica industriale o ingegneria chimica o in ingegneria industriale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200 sottoscritte dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale Ufficio Stazioni sperimentali per l'industria, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultano pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita; i candidati devono aver compiuto i 30 anni di età; se hanno superato alla data del presente bando tale età, essi devono indicare il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento del predetto limite;

c) il domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito. La Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) la dichiarazione di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, la residenza della Stazione sperimentale;

e) l'elencazione dei titoli allegati, nonchè la dichiarazione di aver partecipato o meno a precedenti concorsi per la nomina a posti nello stesso ruolo e con quale esito;

f) in aggiunta alla lingua francese la seconda lingua straniera prescelta (inglese o tedesco) da sostenere nella prova orale;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) le eventuali condanne penali riportate;

l) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda, degli aspiranti, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del Comune di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente l'apposizione sulla domanda del visto del capo dell'ufficio ove prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) il diploma originale o copia di esso autenticata dal notaio, di una delle lauree richieste per partecipare al presente concorso;

b) il certificato del rettore dell'Università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie e in quello di laurea;

c) il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria. Qualora l'Università presso la quale è stato conseguito il titolo di studio non abbia ancora rilasciato il relativo diploma di laurea, è ammessa la presentazione del certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

d) tutti gli altri titoli e le eventuali pubblicazioni scientifiche che si ritiene opportuno presentare (tra questi titoli e pubblicazioni saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti all'industria della seta. Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare devono essere a stampa);

e) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali a sua volta dovrà essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo. Non è consentito, in luogo della fotografia, la presentazione di altro documento.

Art. 5.

La graduatoria di merito è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego. Gli idonei sono tenuti, a presentare, pertanto, entro quindici giorni dalla data di notifica dell'esito favorevole delle prove orali a pena di inammissibilità, i titoli che concedono la preferenza, a pari merito, nella graduatoria stessa.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale della produzione industriale Ufficio Stazioni sperimentali per l'industria, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data di notifica della comunicazione d'invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 35 anni:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 o alla guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i civili deportati, per i civili deportati o internati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

per coloro che appartengono alla altre categorie assimilate ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi per cause di servizio;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135);

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella del decreto luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 376, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

per i mutilati e invalidi per fatti di terrorismo ad opera delle bande slave;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

A coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè a norma della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato con modificazioni con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

I limiti di età sono, inoltre, elevati:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Queste due ultime elevazioni si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni dalla data del presente decreto.

Il limite massimo di età è elevato a 44 anni:

per le vedove dei caduti dell'ultima guerra e nella lotta di liberazione, degli irreperibili per eventi di guerra connessi allo stato di guerra, dei caduti civili per fatti di guerra, dei caduti per servizio, dei caduti in occasione dei fatti di Mogadiscio nonchè in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e di azioni ad opera di elementi slavi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni:

per i combattenti od assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa composta di almeno sette figli viventi e computando tra essi i figli caduti in guerra, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni di cui al presente articolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o di impiegati dei ruoli speciali transitori (art. 4, primo comma, decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 263), nonchè nei confronti dei sottufficiali sfollati ai sensi dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220.

2. Certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato in bollo da lire 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 200 legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da lire 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da un anno e legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico su carta da bollo da lire 100 rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica esente da difetti e imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati a visita sanitaria con medici di sua fiducia.

7. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo limitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio o dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito, compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi-M.S. del Ministero difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare, compete:

alla Direzione generale del personale militare, 5ª Divisione, del Ministero difesa-Aeronautica se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3, il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi, i quali dovranno, comunque, essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale.

I candidati combattenti di cui all'art. 4 esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia.

I profughi assimilati ai prigionieri produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualità mediante l'apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, o mediante la dichiarazione integrativa ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero potranno provare la loro qualità anche mediante la esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra).

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale hanno contratto l'invalidità, ed i loro figli soltanto quest'ultimo modello su carta da bollo da lire 100 rilasciato a nome del padre.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi e categorie assimilate dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in bollo da lire 100 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno la notificazione o la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare. I decorati di medaglia al valor militare o di croci di guerra e i promossi al grado militare per merito di guerra o i provvisti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione.

8. Stato di famiglia, su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Questo documento dovrà essere presentato dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con o senza prole e servirà eventualmente anche a documentare la qualità di capo di famiglia numerosa.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del Tribunale per il tramite del sindaco o sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo dovrà essere unito agli altri documenti.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, produrranno solo il certificato di cui al n. 7 del precedente art. 5, nonchè copia dello stato di servizio amministrativo con marca da bollo da lire 200 sul primo foglio e sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, oltre un attestato della Amministrazione stessa comprovante se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare o se abbiano o meno riportato delle qualifiche inferiori a quella di « buono ».

I candidati non impiegati civili di ruolo, che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano.

Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato art. 5.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto nei riguardi dei coniugati dal precedente art. 4, n. 1 in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1452, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

di un direttore di Stazione sperimentale per l'industria;

di due docenti universitari di materie affini a quelle per cui è bandito il presente concorso;

di un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 6°.

La presidenza sarà assunta dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano nel grado stesso.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale del Ministero industria e commercio.

Art. 9.

Le prove si svolgeranno in Milano nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma seguente:

1. *Una prova scritta*:

Svolgimento di un tema riguardante un argomento di tecnologia dell'industria serica (bachicoltura, trattura, torcitura, tessitura e tintoria).

2. *Due prove pratiche*:

a) analisi qualitativa e quantitativa, microscopica e chimica di un manufatto serico, misto ad altre fibre, accompagnata da relazione scritta dell'analisi effettuata;

b) analisi qualitativa di un prodotto usato nell'industria serica accompagnata da relazione scritta.

3. *Prova orale*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle relazioni delle prove scritte e pratiche;

b) bachicoltura e industria bacologica;

c) merceologia dei bozzoli della seta e dei cascami serici;

d) nozioni generali di tecnologia, trattura, torcitura, tessitura e tintoria serica e metodi microscopici, chimici, fisici e meccanici per il controllo dei filati dei tessuti serici e per filati e tessuti serici con altre fibre;

e) nozioni sulla legislazione riguardante le Stazioni sperimentali per l'industria e sulla legislazione serica;

f) traduzione riassuntiva dalle lingue francese e inglese o tedesca (a scelta del candidato) di un breve articolo interessante l'industria serica.

Art. 10.

La Commissione procederà prima delle prove scritte e pratiche all'esame dei titoli per la cui valutazione essa disporrà di 10 punti.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche, dal punto ottenuto in quella orale e da quello riportato nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva con proprio decreto la graduatoria degli idonei e la nomina del vincitore del concorso.

Sui reclami circa le precedenze nella graduatoria, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, classificati dopo il vincitore del concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nella Stazione sperimentale di cui si tratta.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di assistente di 2ª classe, in esperimento, ad esso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso.

Il vincitore che allo scadere dell'esperimento non consegua la nomina a stabile è dispensato dal servizio udito il Comitato per le Stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà considerato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove è destinato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1956
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 263. — CARUSO

(2963)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale di merito del concorso a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1953, con il quale fu indetto un concorso per esami a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito ai risultati del concorso per esami a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1953.

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Polizzi Alessandro	7,45	8,33	15,78
2. Calcagno Maria Rosaria	7,95	7,71	15,66
3. Pignatti Antenore	7,07	8,50	15,57
4. Margani Paolo	7,82	7,74	15,56
5. De Natale Mariano	7,45	8,03	15,48
6. Ninfadoro Ennio	7,20	8,23	15,43
7. Sbroglia Vincenzo	7,26	8,12	15,38
8. Adinolfi Domenico	8,45	6,86	15,31
9. Castellana Grazia	7,07	8,23	15,30
10. Soffietti Iolanda nata Cuzari	7,22	8 —	15,22
11. Ferrara Corrado	7,20	8,01	15,21
12. Lombari Gaetano	7,20	8 —	15,20
13. Franzò Carmelo	7,45	7,67	15,12
14. Maltoni Maria Giovannina	7,32	7,79	15,11
15. Cuccomino Inedrio	7,45	7,61	15,06
16. Ianni Salvatore	7,45	7,58	15,03
17. Mascellino Francesco	7,01	8,01	15,02
18. Sainato Vincenzo Carmelo	7,15	7,86	15,01
19. Busiello Emilio	7,20	7,69	14,89
20. Cavatorta Angelo	7,15	7,73	14,88
21. Nuzzo Luigi	7,20	7,66	14,86
22. Donnarumma Armando	7,86	6,91	14,77
23. Guida Giuseppe Maria Albino	7,07	7,67	14,74
24. Romano Mariantonietta	7,32	7,41	14,73
25. Codegone Angela nata Viale	7,20	7,50	14,70
26. Gulli Francesca	7,15	7,53	14,68
27. Pinzarrone Ida	7,07	7,58	14,65
28. Russo Giordano Bruno, orfano di guerra	7,20	7,42	14,62
29. Pellegrini Renato	7,32	7,29	14,61
30. Vitale Marcello	7,32	7,28	14,60
31. Meninno Benedetto Liberato	7,57	7,02	14,59
32. Bonetto Marisa	7,57	7,01	14,58
33. Santovito Angela	7,32	7,25	14,57
34. Podestà Amleto	7,40	7,16	14,56
35. Ferri Mario	7,20	7,34	14,54
36. Panarello Giovanni	7,45	7,08	14,53
37. Pellegrini Maria Grazia	7,07	7,45	14,52
38. Cosi Rosanna, profuga Africa	7,20	7,31	14,51
39. Giummo Maria	7,32	7,16	14,48
40. Galeotti Velia	7,12	7,35	14,47
41. Gubitosi Domenico	7,32	7,14	14,46
42. Cocumelli Giuliana	7,45	7 —	14,45
43. Colucci Bruno, partigiano combattente	7,07	7,37	14,44
44. Guercio Concettina nata Poidimani	7,32	7,11	14,43
45. Alabiso Girolamo	7,45	6,97	14,42
46. Moliterni Ferdinando	7,32	7,09	14,41
47. Odierno Guido	7,20	7,20	14,40
48. Germani Luigia	7,20	7,18	14,38
49. Simoncini Rodolfo	7,27	7,06	14,33

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
50. Rubino Pietro	7,32	7 —	14,32
51. Diomedi Orlando	7,82	6,48	14,30
52. Amico Giuseppina	7,20	7,08	14,28
53. Amodeo Renata	7,11	7,16	14,27
54. Micelli Carlo	7,57	6,69	14,26
55. De Simone Gino	7,17	7,08	14,25
56. Scognamiglio Tobia	7,15	7,09	14,24
57. Pirruccio Giuseppe	7,32	6,91	14,23
58. Guerrini Eleusippo, orfano di guerra	7,57	6,65	14,22
59. Ventola Giuseppe	7,57	6,64	14,21
60. Calavaro Calogero, profugo Africa	7,20	7 —	14,20
61. Poppi Silvio	7,07	7,11	14,18
62. Iannace Corrado	7,32	6,85	14,17
63. Benvenuto Franco	7,57	6,58	14,15
64. Fabris Giuseppe	7,30	6,83	14,13
65. Ricagni Franco	7,32	6,75	14,07
66. De Natale Alfonso	7,20	6,83	14,03
67. De Luca Vincenzo	7,20	6,81	14,01
68. Arnese Vincenzo	7,35	6,65	14 —
69 D'Angelo Maria Anna Domenica	7,20	6,79	13,99
70. Osnato Angelo	7,20	6,78	13,98
71. Di Guardo Giuseppe	7,45	6,52	13,97
72. Lomauro Minerva, profuga zone confine	7,17	6,76	13,93
73. Delle Piane Anna Maria	7,10	6,81	13,91
74. Cardarelli Antonietta	7,45	6,42	13,87
75. Palmieri Scolastica	7,45	6,41	13,86
76. Vallefuoco Biagio	7,20	6,65	13,85
77. Piciocchi Alide	7,07	6,77	13,84
78. Manzo Calogera	7,15	6,68	13,83
79. Treppo Giulio, orfano di guerra	7,40	6,42	13,82
80. Nicotri Vladimiro	7,40	6,41	13,81
81. Lo Bello Filippo	7,45	6,35	13,80
82. Meoni Maria Annunziata	7,45	6,34	13,79
83. Nieddu Alvise	7,15	6,61	13,76
84. Palermo Giuseppe	7,35	6,40	13,75
85. Mari Silvio	7,15	6,59	13,74
86. Chiagano Rina Luigia, figlia invalido 1ª categoria	7,07	6,66	13,73
87. Ricottilli Victorugo	7,57	6,15	13,72
88. Gallo Nicola, combattente	7,45	6,26	13,71
89. Martano Mario	7,45	6,25	13,70
90. Bonfiglio Fiore	7,45	6,24	13,69
91. Bellia Carmelo	7,17	6,51	13,68
92. Corradini Luisa	7,42	6,25	13,67
93. Lotito Giuseppe	7,20	6,43	13,63
94. Marino Antonino	7,11	6,51	13,62
95. Della Sala Romano	7,45	6,16	13,61
96. Olori Quirino	7,02	6,58	13,60
97. Pucci Rosetta	7,32	6,26	13,58
98. Paoletti Maria Cleofe	7,32	6,25	13,57
99. Depaolis Mario	7,36	6,20	13,56
100. Casieri Giovanni	7,45	6,10	13,55
101. Pacchi Mirella	7,45	6,04	13,49
102. Scarabino Giuseppe	7,07	6,41	13,48
103. Paladino Annunziato	7,20	6,27	13,47
104. Bevere Giuseppe	7,45	6,01	13,46
105. Incalza Antonio	7,45	6 —	13,45
106. Agolini Sergio	7,10	6,33	13,43
107. Grimaz Leonardo	7,05	6,34	13,39
108. Terpolilli Giuseppe	7,20	6,18	13,38
109. Del Carria Aldo	7,07	6,25	13,32
110. Razza Aristide, combattente	7,20	6,10	13,30
111. Carboni Biagio	7,11	6,16	13,27
112. Navarra Girolamo	7 —	6,25	13,25
113. D'Agostino Smeralda, orfana di guerra	7,20	6,03	13,23
114. Di Bitonto Domenico, figlio invalido 1ª categoria	7,22	6 —	13,22
115. Salerno Antonio	7,20	6,01	13,21
116. Vivenzio Francesco	7,20	6 —	13,20
117. Bombaci Antonina	7,07	6,10	13,17
118. Varvazzo Aurelio	7,07	6,09	13,16
119. Penza Fortunato	7,07	6,08	13,15
120. Moccia Gerardo, combattente	7,03	6,08	13,11
121. Banella Marisa	7,07	6 —	13,07

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro:

1. Polizzi Alessandro . . . . . punti 15,78
2. Calcagno Maria Rosaria . . . . . » 15,66
3. Pignatti Antenore . . . . . » 15,57
4. Margani Paolo . . . . » 15,56
5. De Natale Mariano . . . . » 15,48
6. Ninfadoro Ennio . . . . » 15,43
7. Sbroglia Vincenzo . . . . . » 15,38
8. Adinolfi Domenico . . . . . . » 15,31
9. Castellana Grazia . . . » 15,30
10. Soffietti Iolanda nata Cuzari . . . . » 15,22
11. Ferrara Corrado . . . . » 15,21
12. Lombari Gaetano . . . . » 15,20
13. Franzò Carmelo . . . . . . » 15,12
14. Maltoni Maria Giovannina . . . . . » 15,11
15. Cuccomino Inedrio . . . . . . » 15,06
16. Ianni Salvatore . . . . . . » 15,03
17. Mascellino Francesco . . . . . » 15,02
18. Sainato Vincenzo Carmelo . . . . . » 15,01
19. Busiello Emilio » 14,89
20. Cavatorta Angelo . . . . . . » 14,88
21. Nuzzo Luigi . . . . » 14,86
22. Donnarumma Armando » 14,77
23. Guida Giuseppe Maria Albino . » 14,74
24. Romano Mariantonietta . . » 14,73
25. Codegone Angela nata Viale » 14,70
26. Gulli Francesca . » 14,68
27. Pinzarrone Ida . . » 14,65
28. Russo Giordano Bruno, orfano di guerra . » 14,62
29. Pellegrini Renato » 14,61
30. Vitale Marcello » 14,60
31. Meninno Benedetto Liberato » 14,59
32. Bonetto Marisa . » 14,58
33. Santovito Angela . . . . » 14,57
34. Podestà Amleto . . . . . » 14,56
35. Ferri Mario » 14,54
36. Panarello Giovanni » 14,53
37. Pellegrini Maria Grazia » 14,52
38. Cosi Rosanna, profuga Africa . » 14,51
39. Giummo Maria . » 14,48
40. Galeotti Velia . » 14,47
41. Gubitosi Domenico . » 14,46
42. Cocumelli Giuliana » 14,45
43. Colucci Bruno, partigiano combattente . » 14,44
44. Guercio Concettina nata Poidimani . » 14,43
45. Alabiso Girolamo . . » 14,42
46. Moliterni Ferdinando . » 14,41
47. Odierno Guido . . . . » 14,40
48. Germani Luigia . . » 14,38
49. Simoncini Rodolfo . . . » 14,33
50. Rubino Pietro . . . » 14,32
51. Diomedi Orlando . » 14,30
52. Amico Giuseppina . . » 14,28
53. Amodeo Renata . » 14,27
54. Micelli Carlo . . » 14,26
55. De Simone Gino . . . » 14,25
56. Scognamiglio Tobia » 14,24
57. Pirruccio Giuseppe . . » 14,23
58. Guerrini Eleusippo, orfano di guerra . » 14,22
59. Ventola Giuseppe . . » 14,21
60. Calavaro Calogero, profugo Africa » 14,20
61. Poppi Silvio » 14,18
62. Iannace Corrado . . . . . » 14,17
63. Benvenuto Franco . . . . . » 14,15
64. Fabris Giuseppe . . . . . . » 14,13
65. Ricagni Franco . . . . . » 14,07
66. De Natale Alfonso . . . . . » 14,03
67. De Luca Vincenzo . . . . . . » 14,01
68. Arnese Vincenzo . . » 14 —
69. D'Angelo Maria Anna Domenica . » 13,99
70. Osnato Angelo . » 13,98
71. Di Guardo Giuseppe » 13,97
72. Lomauro Minerva, profuga zone confine » 13,93
73. Delle Piane Anna Maria . » 13,91
74. Cardarelli Antonietta . . . . » 13,87
75. Palmieri Scolastica . . . . . . » 13,86
76. Vallefuoco Biagio . . . . . . » 13,85
77. Piciocchi Alide . . . . » 13,84

78. Manzo Calogera . punti 13,83
79. Treppo Giulio, orfano di guerra . . » 13,82
80. Nicotri Vladimiro . . » 13,81
81. Lo Bello Filippo . . . » 13,80
82. Meoni Maria Annunziata . . . » 13,79
83. Nieddu Alvise . . » 13,76
84. Palermo Giuseppe . . » 13,75
85. Chiagano Rina Luigia, figlia invalido prima categoria » 13,73
86. Gallo Nicola, combattente » 13,71
87. Razza Aristide, combattente » 13,30
88. D'Agostino Smeralda, orfana di guerra » 13,23
89. Di Bitonto Domenico, figlio invalido prima categoria » 13,22
90. Moccia Gerardo, combattente . . » 13,11

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, idonei del concorso a novanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* degli Uffici provinciali del Tesoro:

1. Mari Silvio . punti 13,74
2. Ricottilli Victorugo . . » 13,72
3. Martano Mario . . » 13,70
4. Bonfiglio Fiore . » 13,69
5. Bellia Carmelo . . » 13,68
6. Corradini Luisa . . » 13,67
7. Lotito Giuseppe . . » 13,63
8. Marino Antonino . » 13,62
9. Della Sala Romano » 13,61
10. Olori Quirino . . . » 13,60
11. Pucci Rosetta . . . » 13,58
12. Paoletti Maria Cleofe . . . » 13,57
13. Depaolis Mario . . . . » 13,56
14. Casieri Giovanni . . » 13,55
15. Pacchi Mirella . . » 13,49
16. Scarabino Giuseppe . » 13,48
17. Paladino Annunziato . . . » 13,47
18. Bevere Giuseppe . . » 13,46
19. Incalza Antonio . . . . . . » 13,45
20. Agolini Sergio . . . . » 13,43
21. Grimaz Leonardo . . » 13,39
22. Terpolilli Giuseppe . . . » 13,38
23. Del Carria Aldo . » 13,32
24. Carboni Biagio . . . . . . » 13,27
25. Navarra Girolamo . . . . » 13,25
26. Salerno Antonio . . . . . » 13,21
27. Vivenzio Francesco . . . . . » 13,20
28. Bombaci Antonina . . . . » 13,17
29. Varvazzo Aurelio . . . . » 13,16
30. Penza Fortunato . . . . . » 13,15
31. Banella Marisa . . » 13,07

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1956
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 284. — PETROCELLI

(2986)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/9 del 16 marzo 1956, con il quale il dott. Enzo Del Re è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rosello;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Zanna Mario ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Zanna Mario è dichiarato vincitore della condotta del comune di Rosello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 11 giugno 1956

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Del Re Salvatore è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Palombaro;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Di Mauro Ado Guido ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Di Mauro Ado Guido è dichiarato vincitore della condotta del comune di Palombaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 11 giugno 1956

Il prefetto: DE VITO

(2916)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.